

“1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate ed il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali; l'ATN verifica, sotto l'aspetto formale, la corretta formulazione delle proposte normative, sulla base del Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione degli atti normativi in uso.

2. L'ATN è effettuata dalle strutture del Consiglio e della Giunta preposte all'assistenza tecnico giuridica e legislativa mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale individua il contenuto della scheda ATN predisposta dalla competente struttura consiliare, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione della medesima al Presidente della Commissione competente per la materia oggetto dell'intervento normativo, al proponente ed ai Consiglieri regionali”.

A tal riguardo si segnala inoltre che l'art.71 del Regolamento Interno per i lavori del Consiglio regionale prevede che la struttura consiliare preposta all'assistenza tecnico - giuridica e legislativa assicura il supporto agli organi consiliari in ogni fase del procedimento legislativo e, di norma, predispone per l'esame del progetto di legge in Commissione, una scheda per l'istruttoria legislativa che esamina i seguenti aspetti: a) la necessità del provvedimento, con riguardo alla possibilità di conseguirne i fini mediante ricorso a fonte diversa da quella proposta; b) la conformità del provvedimento alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, tenendo conto delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale; c) la coerenza della proposta con lo Statuto e i rapporti con l'ordinamento regionale; d) la definizione degli obiettivi dell'intervento, la congruità dei mezzi individuati per conseguirli e l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina; e) il rispetto dei principi sulla qualità della normazione di cui all'art. 57 con eventuale riformulazione del testo.

Nell'anno 2015 il Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale ha predisposto in totale **n. 89 schede ATN** relative ai progetti di legge regionali. Le schede ATN contengono link di collegamento ipertestuale alle fonti normative statali citate mediante rinvio alla banca dati “Normattiva”, alle fonti regionali ed alle sentenze della Corte Costituzionale citate. Le stesse contengono inoltre la riscrittura del testo sulla base delle regole di *drafting*. Le schede ATN sono inviate esclusivamente a mezzo mail a tutti i Consiglieri ed alle strutture regionali competenti per la materia oggetto di intervento.

Con specifico riferimento al *drafting* normativo si segnala che l'articolo 40, comma 1, dello Statuto, come modificato dalla legge statutaria regionale 9 febbraio 2012 n.1, è dedicato alla qualità delle norme e recita testualmente che: “*I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.*”. Infatti, preliminare a tutti gli altri strumenti riconducibili alla qualità della legislazione, è la buona redazione delle leggi, anche mediante l'uso -ormai generalizzato- delle regole di *drafting*. A tal fine, è stato approvato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo in data 29 giugno 2004, con verbale n.136/10, il “Manuale per la redazione dei testi normativi” secondo lo schema elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dall'Osservatorio Legislativo Interregionale e condiviso da gran parte delle Assemblee legislative.

L'Abruzzo ha sviluppato uno strumento di controllo sull'applicazione del Manuale. Tale strumento si sostanzia, come già detto, nell'elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio Legislativo Qualità della legislazione e Studi in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting* con contestuale proposta di riformulazione del testo.


Con una attività di monitoraggio successiva all'approvazione di ciascuna legge regionale, viene redatta dal Servizio Legislativo Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l'ha originata verificando, tra l'altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa. Nell'anno 2015 sono state predisposte in totale **n.42 schede tecniche** (una per ogni legge promulgata nell'anno). Tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale all'indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/legislativo/schede/2014.asp>.

Si segnala altresì che nell'annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di **drafting formale** è risultato che nel 2015 le Commissioni consiliari per **15** leggi licenziate (pari al **36%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **6** leggi licenziate (pari al **14%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **2** leggi (pari al **5%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **14** leggi (pari al **33%**) il Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non ha effettuato alcuna segnalazione dal momento che o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato. Quest'ultimo dato in particolare può essere interpretato come una maggiore consapevolezza acquisita dal Legislatore che il rispetto delle regole formali è sicuramente un primo passo per garantire la qualità della legislazione. Si fa presente che per **3** leggi (pari al **7%**) approvate nel corso dell'anno 2015 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente. Si segnala, infine, che per **2** leggi (pari al **5%**), non è stato possibile verificare il grado di adeguamento da parte della Commissione consiliare ai rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa dal momento che il testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame.


Il grafico che segue illustra i dati sopra esposti.



E' chiaro, però, che il rispetto delle regole formali, non è di per sé sufficiente a garantire la qualità della legislazione poiché una legge, se pur tecnicamente corretta, può non seguire altre regole volte a soddisfare ulteriori e connesse esigenze di qualità. Infatti la scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, al Titolo V della Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa dell'Unione europea.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative **all'analisi tecnico-normativa (ATN)**, è risultato che nel 2015 le Commissioni consiliari per **1** legge licenziata (pari al **2%**) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per **6** leggi licenziate (pari al **14%**) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per **7** leggi (pari al **17%**) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per **23** leggi (pari al **55%**) le osservazioni del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, dell'Unione europea, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale. Si fa presente che per **3** leggi (pari al **7%**) approvate nel corso dell'anno 2015 non è stato possibile elaborare da parte del Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi la scheda istruttoria a causa, per lo più, dell'esiguità del tempo intercorso tra l'assegnazione e l'esame del progetto di legge presso la Commissione consiliare competente. Si segnala, infine, che per **2** leggi (pari al **5%**), non è stato possibile verificare il grado di adeguamento da parte della Commissione consiliare ai rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa dal momento che il testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame.

Il grafico che segue illustra il grado di adeguamento ai rilievi di ATN nell'anno 2015.



Per quanto concerne l'analisi tecnico-normativa (ATN) sulle proposte normative di iniziativa dell'esecutivo regionale, tale attività viene svolta da tempo presso la competente struttura della Giunta regionale preposta all'attività di assistenza legislativa. Al riguardo va evidenziato che a partire dal luglio 2015 tale struttura è stata implementata, a seguito del processo di riorganizzazione delle macrostrutture della Giunta regionale, mediante l'istituzione di un Servizio dedicato, denominato "Attività Legislativa e Qualità della Normazione". Già con il precedente assetto organizzativo la struttura competente in materia di assistenza legislativa presso la Giunta regionale si era dotata, per l'istruttoria dei disegni di legge di iniziativa dell'esecutivo regionale, di una scheda di analisi tecnico-normativa, che ha trovato poi la sua fonte di disciplina nella L.R. 26/2010. La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa è stata elaborata sulla base del modello statale ed è stata implementata con la previsione di ulteriori campi di analisi. In particolare, la scheda ATN è finalizzata a verificare la conformità della proposta normativa all'ordinamento europeo, alla Costituzione e alla normativa di principio statale, nonché all'analisi degli aspetti formali del *drafting*. Nello specifico la scheda di ATN utilizzata dal Servizio "Attività Legislativa e Qualità della Normazione" contiene l'individuazione delle materie sulle quali impatta la proposta normativa, l'analisi del quadro normativo statale e regionale vigente, la valutazione generale sui contenuti dell'intervento normativo, la verifica della norma finanziaria, la verifica della compatibilità con l'ordinamento comunitario, la verifica del rispetto degli elementi di *drafting* e linguaggio normativo previsti nel Manuale contenente regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi approvato con DGR n. 994 del 21.11.2003. Sotto l'aspetto procedurale il Servizio ha comunque privilegiato l'elaborazione dell'articolato e della allegata scheda ATN in sede di tavoli tecnici con le strutture proponenti.

Nel corso dell'anno 2015 il Servizio "Attività Legislativa e Qualità della Normazione" della Giunta regionale ha predisposto in totale n. 10 schede ATN relative ai disegni di legge di iniziativa dell'esecutivo regionale, riguardanti le seguenti aree di intervento normativo:

*Tutela degli animali- Ricerca scientifica – Demanio idrico e acque reflue – Collegato per l'attuazione legge di stabilità regionale – Interventi in campo sociale- Urbanistica – Aree protette – Trasporti-*

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento, si osserva che n. 2 proposte sono state successivamente approvate dalla Giunta regionale con il recepimento delle osservazioni formulate con la scheda di ATN, n. 3 proposte normative sono state riformulate dalle strutture proponenti in conformità alle osservazioni formulate in sede di scheda ATN ma poi sottoposte direttamente all'esame del Consiglio regionale nella forma di progetti di legge di iniziativa consiliare, n. 1 proposta normativa è stata approvata dalla Giunta regionale senza la condivisione delle osservazioni formulate in sede di scheda ATN, n. 2 proposte sono state restituite alle strutture proponenti senza che siano state riproposte alla Giunta regionale per la loro approvazione. Con riferimento al dato complessivo delle proposte normative di iniziativa dell'esecutivo, si fa presente che nel corso dell'anno 2015 la Giunta regionale ha approvato complessivamente n. 12 disegni di legge, dei quali n.8 adottati in via d'urgenza, senza la sottoposizione al preventivo esame del Servizio competente in materia di assistenza legislativa e quindi privi della relativa scheda di ATN. Pertanto, con riferimento all'ATN si segnala che nella Regione Abruzzo sono state elaborate complessivamente **n. 99 schede ATN**.

Si segnala che, il Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione della Giunta regionale, al fine comunque di migliorare la qualità delle proposte normative di iniziativa della Giunta regionale ed individuare un idoneo percorso procedimentale, ha avviato le attività finalizzate alla elaborazione di un disciplinare che individui le linee-guida da seguire nella redazione dei testi normativi di iniziativa della Giunta regionale.

3)**VIR:** alla VIR e alle clausole valutative è dedicato l'art.8 della l.r. 26/2010 che espressamente dispone:

*“1. La VIR è l'attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.*

*2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto, mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.*

*3. In caso di previsione di clausola valutativa il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.*

*4. L'inserimento di clausole valutative è effettuato avvalendosi, di norma, di formule standard condivise con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome.*

*5. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:*

*a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;*

*b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle Commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali. 6. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'art. 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR”.*

Per quanto riguarda l'anno 2015 si segnala la nota informativa n.6 Ottobre 2015 sull'attuazione della L. 15/2011 “Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)” curata dal Servizio Analisi Economica Statistica e Monitoraggio del Consiglio regionale, disponibile per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale all'indirizzo: <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/le-note-informative>.

Da ultimo, per completezza, si segnala che nel corso dell'anno 2015 sono state introdotte 4 clausole valutative, contenute:

- nell'art. 7 della L.R. 9 giugno 2015, n. 14 (*Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative)*);
- nell'art. 6 della L.R. 8 ottobre 2015, n. 26 (*Istituzione della Banca della Terra d'Abruzzo*);
- nell'art. 14 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 (*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014*);
- nell'art. 6 della L.R. 30 ottobre 2015, n. 34 (*Riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio*).

**REGIONE PUGLIA****Delib.G.R. 24/02/2015, n. 322****Adozione del Test PMI per le proposte di atti normativi e amministrativi della Regione Puglia.****Publicata nel B.U. Puglia 31 marzo 2015, n. 44.**

Il Presidente della Giunta Regionale, on. Nichi Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Pianificazione e confermata dal Dirigente del Servizio Attuazione del Programma, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

La Commissione Europea, con la Comunicazione COM(2008)394 "Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa" ( *Small Business Act*), ha avviato un pacchetto di azioni strategiche finalizzate a sostenere la piccola e media impresa in tutta l'Unione;

La strategia "Europa 2020", formalizzata con la Comunicazione della CE COM(2010)2020 "Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", prevede, tra le varie iniziative volte al miglioramento del clima imprenditoriale, quella della riduzione degli oneri amministrativi e del miglioramento della qualità della normativa per le imprese;

Con la Comunicazione COM(2011)11 "Analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi", la Commissione Europea ha ribadito che l'attuazione della strategia Europa 2020 deve essere garantita anche da misure finalizzate a migliorare il contesto in cui operano le imprese e principalmente le PMI;

Con la Relazione COM(2011)803 al Consiglio e al Parlamento europeo "Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI. Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese", la Commissione europea sottolinea l'esigenza di "pensare innanzitutto in piccolo" (*think small first*) nell'elaborazione di nuove proposte normative, consolidando l'applicazione del Test PMI e coinvolgendo sempre di più il mondo delle piccole imprese nella formulazione degli atti di regolazione;

con la Comunicazione COM(2013)122 "Legiferare con intelligenza. Rispondere alle esigenze delle piccole e medie imprese", la Commissione europea ha preso in esame possibilità di semplificazione e di regimi di esenzione per le PMI nell'ambito dell'ordinamento, ribadendo la necessità delle consultazioni dei destinatari delle norme;

a partire dal 2005 con la c.d. "*better regulation*", attraverso la c.d. "*smart regulation*", fino alla c.d. "*regulatory fitness*", l'orientamento europeo sulla normazione in genere è sempre più focalizzato sulla riduzione degli oneri amministrativi anche e soprattutto sulle imprese, oltre che sui cittadini, nell'attività di regolazione;

**VISTI:**

la legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", che ha recepito i principi dello *Small Business Act* e che nell'art. 6, comma 1 prevede che "Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli Enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione", prevedendo anche finalità da rispettare e criteri da adottare;

la L.R. 2 novembre 2011, n. 29 "Semplificazione e qualità della normazione", che ha dettato i principi, i criteri e gli strumenti per la semplificazione normativa e il perseguimento della qualità della normazione, introducendo l'AIR (Analisi d'Impatto della Regolamentazione) e la VIR (Verifica d'Impatto della Regolamentazione) nel processo normativo regionale;

la L.R. 28 settembre 2011, n. 24 "Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea", dove sono delineate le procedure che disciplinano le cosiddette fasi "ascendente e discendente" di partecipazione della Regione al quadro normativo europeo;

**CONSIDERATO CHE:**

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni sui Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020, all'Allegato XI per l'attuazione dell'Obiettivo Tematico n. 3 "Promuovere la competitività delle PMI" prevede, tra i criteri di adempimento delle condizionalità ex ante, meccanismi di verifica dell'attuazione delle misure dello " *Small Business Act*" adottate e di valutazione dell'impatto della legislazione sulle PMI;

nell'Accordo di Partenariato 2014-2020 (sezione II), nell'ambito della valutazione sintetica del soddisfacimento delle condizionalità ex ante tematiche, si ribadisce che "spetta alle Regioni, in relazione ai rispettivi ambiti di autonomia ordinamentale, applicare sul proprio territorio i sistemi di valutazione ed analisi, presenti ed operativi a livello centrale";

il quadro normativo europeo, nazionale e regionale vigente si inserisce in una realtà, quale quella della Puglia, dove le MPMI attive nell'industria e nei servizi, con il loro 99,9% sul totale (secondo i dati del 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi, 2011), rappresentano la quasi totalità delle imprese presenti sul territorio regionale;

in particolare, all'interno di questo comparto ampio e variegato, la presenza di micro-imprese pesa per il 96,4%, risultando così talmente preponderante da connotare in modo marcato tutto il sistema economico produttivo della Regione

In attuazione degli atti normativi e dei documenti programmatici citati e in coerenza con le strategie e gli indirizzi delineati, si ravvisa l'opportunità di avviare azioni e introdurre strumenti a sostegno di una regolazione che tenga conto delle esigenze specifiche delle PMI.

Date le premesse suindicate, si ritiene che il Test PMI possa rappresentare un valido strumento di valutazione dell'impatto di nuove proposte normative e amministrative sulle micro, piccole e medie imprese, puntando a limitare gli oneri a carico di questa particolare tipologia di imprese e contribuendo anche a semplificare il quadro normativo regionale nel suo complesso.

A tal fine, il Servizio Legislativo della G.R. ed il Servizio Attuazione del programma, in raccordo al Gruppo di lavoro regionale POAT DAGL, hanno predisposto la proposta di Test PMI; tale proposta tiene conto delle esperienze realizzate da altre Regioni che hanno già disciplinato la materia e fa tesoro delle attività realizzate dalla Regione Puglia nell'ambito del "Progetto operativo di assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione" (POAT DAGL), promosso dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale di approvare il Test PMI allegato alla presente deliberazione, da adottare preventivamente nelle proposte di atti normativi, di regolamenti, di strumenti di programmazione e avvisi pubblici, la cui implementazione comporta un impatto sulle micro, piccole e medie imprese, ai fini della massima riduzione degli oneri di qualunque natura su questa tipologia di imprese nella Regione.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta regionale a norma dell'art. 4, c. lettera d) della L.R. n. 7/1997.

**LA GIUNTA REGIONALE**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;  
vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dai dirigenti competenti che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;  
a voti unanimi espressi nei modi di legge

**Delibera**

Per le ragioni espresse nella premessa al presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate

di approvare il Test PMI, così come riportato nell'Allegato, composto da n. 7 facciate, facente parte integrante della presente deliberazione;

che lo stesso Test venga adottato preventivamente nelle proposte di atti normativi, di regolamenti, di strumenti di programmazione e avvisi pubblici, la cui implementazione comporta un impatto sulle micro, piccole e medie imprese, ai fini della massima riduzione degli oneri di qualunque natura su questa tipologia di imprese nella Regione;

di incaricare il dirigente del Servizio Attuazione del programma di porre in essere le disposizioni organizzative di carattere procedurale afferenti all'applicazione del Test PMI;

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e sul sito web [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).

**Allegato****Scheda per la redazione del Test Piccole e Medie Imprese**

Provvedimento

Struttura competente

Settori di attività economica  
coinvolti**VERIFICA PRELIMINARE DELL'IMPATTO SULLE MPMI****(Micro, Piccole e Medie Imprese)****Il provvedimento presenta un impatto sulle MPMI (\*) ?**

*Nel caso di risposta affermativa, elencare i principali effetti sulle MPMI che derivano dal provvedimento (es.: creazione di un ambiente economico più favorevole, adeguamento dei processi produttivi, introduzione di agevolazioni, nuovi adempimenti e oneri ecc.).*

*Nel caso di risposta negativa, esplicitare i motivi per i quali si ritiene non sussistano impatti di rilievo sulle MPMI. Le parti successive della scheda non vanno compilate.*

(\*) In allegato sono riportati i limiti (personale e fatturato) per qualificare le MPMI

SI

NO

---

---

---

---

**PARTE I:****INDIVIDUAZIONE DELL'IMPATTO SULLE MPMI****1. L'impatto è maggiore sulle MPMI che sulle grandi imprese?**

*In caso di risposta affermativa, rispetto ai principali impatti sulle MPMI illustrati in precedenza, descrivere le motivazioni dell'impatto differenziato nei confronti delle grandi imprese.*

SI

NO

---

**2. Il provvedimento impatta sulle possibilità competitive delle MPI (Micro e Piccole Imprese) e delle MI (Medie Imprese)?**

*Specificare se il provvedimento presenta degli effetti significativi sulle possibilità competitive delle MPI e, separatamente, delle MI, in termini di: i) limitazioni sul numero e sull'articolazione delle imprese (introduzione di autorizzazioni, requisiti per operare, costi di accesso al mercato ecc. particolarmente gravosi per le MPI e le MI); ii) limitazioni sulla capacità concorrenziale delle MPI e MI (se il provvedimento influisce sulla libera determinazione dei prezzi, sui canali distributivi ecc.); iii) limitazioni sulle possibilità di scelta e sulle informazioni disponibili ai consumatori/clienti, iv) altre distorsioni concorrenziali.*

SI

NO

---

**PARTE II****CONSULTAZIONI****3. Sono state consultate le organizzazioni rappresentative delle MPMI?**

*Indicare le organizzazioni rappresentative consultate, specificando le tecniche di consultazione utilizzate (riunioni, interviste, somministrazione di questionari, focus group, notice and comment, ecc.), le modalità seguite (es.: durata della consultazione, utilizzo di canali web ecc.), gli esiti. Allegare, se del caso, una relazione sulle consultazioni effettuate.*

SI

NO

---

**4. Sono state attuate forme di consultazione diretta delle MPMI, non mediate dalle organizzazioni di categoria?**

*In caso di risposta affermativa, specificare le tecniche di consultazione utilizzate (riunioni, interviste, somministrazione di questionari, focus group, notice and comment, ecc.), il numero dei destinatari coinvolti, le modalità seguite (es.: durata della consultazione, utilizzo di canali web ecc.) gli esiti. Allegare, se del caso, una relazione sulle consultazioni effettuate.*

SI

NO

---

---

---

**PARTE III****OPZIONI E ONERI REGOLATORI****5. Sono state considerate opzioni alternative favorevoli alle MPMI?**

*Illustrare le possibili opzioni d'intervento individuate nel corso della predisposizione del provvedimento, specificando i motivi della loro esclusione.*

SI  NO

---

---

---

**6. Sono previsti nuovi oneri regolatori (informativi e di altro tipo)?**

*In caso affermativo, elencare i nuovi oneri regolatori a carico rispettivamente delle MPI e delle MI. Si intende per "onere regolatorio" qualsiasi onere che genera costi per i destinatari della norma, in particolare:*

- *Oneri fiscali e finanziari (bolli, imposte, ecc.);*
- *Oneri di conformità sostanziale (di adeguamento di processi/strutture ecc.);*
- *Oneri informativi/amministrativi (\*) (per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. In allegato si riporta una check list che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri informativi)*

SI  NO

---

---

---

**7. A fronte di eventuali nuovi oneri regolatori introdotti è stata considerata la possibilità di riduzione di oneri regolatori preesistenti?**

*Descrivere gli oneri regolatori preesistenti eliminati.*

SI  NO

---

---

---

**8. Sono state valutate ed adottate opzioni di mitigazione/esenzione in favore delle MPI e delle MI?**

*Descrivere le opzioni di mitigazione/esenzione individuate ed eventualmente adottate rispettivamente per le MPI e le MI.*

SI  NO

---

---

**Definizioni**

**MPMI** - (\*) L'acronimo "MPMI" sta per "micro, piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi *raccomandazione 2003/361/CE*.

**MPI** - micro e piccole imprese

**MI** - medie imprese

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una MPMI sono:

gli **effettivi** e il **fatturato** oppure il **totale di bilancio**.

<b>Categoria di imprese</b>	<b>Effettivi</b>	<b>Fatturato</b>	<b>Totale di bilancio</b>
Media impresa	< 250	≤euro 50 m	≤euro 43 m
Piccola impresa	< 50	≤euro 10 m	≤euro 10 m
Microimpresa	< 10	≤euro 2 m	≤euro 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.

**Check list che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri informativi****1. L'OBBLIGO INFORMATIVO È RIDONDANTE?**

L'obbligo introdotto deriva da disposizioni superate dalla disciplina in vigore e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?

L'obbligo introdotto presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?

Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (goldplating)?

Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

**2. L'OBBLIGO INFORMATIVO È PROPORZIONALE ALLA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO?**

È possibile ridurre la platea delle imprese e dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

**3. GLI ONERI INFORMATIVI SONO ECCESSIVAMENTE COSTOSI?**

Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?

Possono essere unificate le scadenze?

Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?

La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?

La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio regionale?

Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative?

## REGIONE SARDEGNA

Nel corso dell'anno di riferimento si è conclusa la redazione del disegno di legge recante "Norme sulla qualità della regolazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi", già avviata nell'anno precedente. Il provvedimento è stato elaborato con metodo partecipativo in seno al "Tavolo permanente per la semplificazione normativa", organismo di consultazione delle parti istituzionali e sociali in materia di semplificazione amministrativa, istituito nella legislatura in corso con l'obiettivo di individuare leggi e normative che aggravano l'attività di cittadini e imprese e di operare i necessari interventi di semplificazione. La Giunta regionale ha approvato il ddl con deliberazione n. 41/8 dell'11.8.2015 e, al momento, è appena iniziato l'iter di esame nella Commissione consiliare competente. Tra i contenuti fondamentali del ddl si segnalano:

- 1) Disciplina degli istituti di programmazione delle politiche di semplificazione;
- 2) Individuazione di strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione;
- 3) Previsione di disposizioni innovative sul procedimento amministrativo;
- 4) Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE);
- 5) Semplificazione delle procedure amministrative settoriali più onerose per gli utenti.

E' stato inoltre inserito, come allegato al testo, un elenco di oltre 300 leggi regionali risalenti agli anni dal 1949 al 1969 da abrogare espressamente.

Nel corso del 2015 è proseguita anche l'attività di elaborazione del disegno di legge statutaria nel quale trovano collocazione specifiche disposizioni relative ad AIR, VIR e ATN, oltre a quelle sulla valutazione delle politiche pubbliche. Ciò al fine di tutelare tali disposizioni da successivi interventi modificativi o abrogativi da parte del legislatore ordinario, che vanificherebbero i risultati sinora ottenuti. Tra le proposte sinora formulate si segnala la volontà di suddividere le competenze su tali materie prevedendo le attività *ex ante* in capo alla Giunta, in quanto attinenti alla fase di proposta degli interventi di regolazione, e le attività *ex post* in capo al Consiglio regionale, in quanto titolare della funzione di controllo e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia delle politiche.

Si evidenzia, infine, che le attività relative ad AIR, VIR e ATN sono state inserite nel PRA attualmente in via di definizione, in quanto pienamente rientranti tra le azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa necessarie per migliorare la performance dell'Amministrazione regionale nella gestione dei Programmi operativi 2014-2020, così da assicurarne un'attuazione più efficiente, efficace, trasparente e misurabile.

## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Si riportano di seguito le principali misure adottate dalla Provincia autonoma di Trento per il miglioramento della qualità della regolazione nel corso del 2015.

Con la **legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5**, *Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia* ([www.consiglio.provincia.tn.it](http://www.consiglio.provincia.tn.it)), è stata disciplinata nella Provincia autonoma di Trento l'attività di **valutazione ex post** della legislazione provinciale.

L'attività di controllo e di valutazione è stata definita, in termini di contenuti e di modalità operative, in uno specifico programma per la legislatura provinciale in corso, sottoscritto dai

Presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale. Tale programma prevede che l'attività di controllo e di valutazione sia realizzata attraverso un percorso collaborativo tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale, per accertare l'effettiva applicazione della vigente legislazione provinciale, i problemi riscontrati durante i passaggi attuativi, i motivi di eventuali difficoltà e la reale capacità degli interventi di produrre gli effetti desiderati sui destinatari, anche al fine di formulare specifiche osservazioni per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa.

Nel corso dell'anno 2015, in attuazione di tale programma, a seguito della definizione della metodologia da utilizzare per l'attività di controllo e valutazione delle leggi provinciali definita dal Tavolo di coordinamento della legge provinciale n. 5 del 2013 (organismo misto, formato da cinque componenti in rappresentanza dei gruppi politici di maggioranza e di minoranza del Consiglio provinciale e della della Giunta), è stata conclusa la **valutazione della legge provinciale n. 7 del 2006 - Disciplina dell'attività di cava**, ed è stata avviata analoga attività sulla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 - *Disposizioni in materia di politica provinciale della casa*.

Si segnala altresì che nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2013:

- è stata svolta, ai fini della **semplificazione dell'attività normativa** un'attività di monitoraggio della vigente legislazione provinciale per verificare la presenza di norme desuete e inapplicate in modo da poter valutare la loro eventuale abrogazione;
- si è svolta la **verifica del rispetto degli obblighi informativi** previsti dalla vigente legislazione provinciale, procedendo all'analisi delle leggi provinciali vigenti contenenti clausole informative o valutative, per verificare in concreto tipologia, quantità e qualità delle informazioni disponibili, anche al fine di valutare la loro eventuale implementazione o soppressione.

Si ricorda, infine, che nel Programma normativo provinciale per la legislatura in corso è contenuto uno specifico disegno di legge *Disposizioni per il miglioramento della qualità della normativa provinciale e la semplificazione della regolazione per i cittadini e le imprese*, volto a introdurre nell'ordinamento provinciale la disciplina relativa al miglioramento della qualità della regolazione, attraverso la programmazione degli interventi normativi e l'applicazione delle analisi *ex ante* (AIR), delle valutazioni *ex post* (VIR) e dell'analisi tecnica normativa (ATN).

**REGIONE EMILIA - ROMAGNA**

## SOMMARIO

1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N.18 DEL 2011.

2. L'ATTUAZIONE DELLA TERZA LINEA DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEL 2015: 2.1. LE LEGGI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA; 2.2. L'ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN); 2.3. L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) E TEST MPMI; 2.4. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (V.I.R.) E LE CLAUSOLE VALUTATIVE.

**1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2011.**

I temi della qualità della regolazione sono da tempo all'attenzione delle politiche della Regione Emilia Romagna. Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento costituite dall'art. 28 (in materia di poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa nella fase della progettazione e dell'elaborazione normativa), dall'art. 53 (in materia di impatto delle leggi e redazione dei testi) e dall'art. 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa vi è un intero Titolo che contiene norme che indirizzano l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia delle politiche.

Come già ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni, la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ormai più di quattro anni fa, la legge n. 18 del 7 dicembre 2011, recante *"Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, istituzione della sessione di semplificazione"*, con la quale si sta attuando una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativa e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la "misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.). La legge n. 18 ha altresì istituito la "Sessione di semplificazione", cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione. Tale sessione rappresenta un impegno e un'occasione annuale per la riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, e per l'espressione di indirizzi generali alla Giunta relativamente all'attività della Regione in questo ambito, nell'anno di riferimento. In occasione delle due Sessioni di semplificazione - svoltesi

rispettivamente nel novembre 2012 e nel dicembre 2013 - sono state approvate ed implementate le sei linee d'azione per la semplificazione. Le sei linee rappresentano lo strumento attraverso il quale la Regione opera per semplificare e dunque migliorare la propria produzione normativa e la propria azione amministrativa. La prima linea di azione riguarda l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi; la seconda prevede la rilevazione dei procedimenti amministrativi per l'analisi e la valutazione permanente (A.V.P.); la terza è relativa agli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione; la quarta è inerente la Misurazione degli Oneri Amministrativi (M.O.A.) a carico di cittadini e imprese nel settore edilizio; la quinta è rappresentata dall'archivio delle migliori pratiche amministrative; la sesta è dedicata alle semplificazioni in materia edilizia.

Le linee programmatiche della Terza Linea - dedicata a *"Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione - AIR, VIR e ATN"* - sono contenute in un ampio Documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si sono sviluppati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione). Il documento rappresenta il fondamento teorico-programmatico e lo strumento operativo per conseguire da parte della Regione un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e qualitativi della propria produzione normativa.

## 2. L'ATTUAZIONE DELLA TERZA LINEA DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEL 2015

### 2.1. Le leggi di semplificazione normativa

Il tema della qualità della regolazione e con esso quello della necessità di uno snellimento del corpus normativa non sono nuovi e sono da tempo all'attenzione del legislatore *regionale*. In attuazione delle sue indicazioni, a partire dal 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti finalizzata alla forte riduzione del patrimonio normativa della Regione Emilia-Romagna. L'attività di ricognizione si è basata su un metodo ormai collaudato, articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare. Tale attività ha portato all'approvazione della **legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative e della **legge 16 luglio 2015, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali)** con cui è stata disposta l'abrogazione di 39 tra leggi e regolamenti regionali e 45 disposizioni normative. Quest'ultima legge è stata concepita altresì come strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello